

STATUTO

"COMPAGNIA DEI LEPINI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: SEZZE LT VIA UMBERTO I 46/48

Codice fiscale: 02124690591

Numero Rea: LT - 147795

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2010 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---



Umberto Nasoni
Notaio

Allegato "B"
al n. 72.006-10.754

STATUTO

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni consortile senza scopo di lucro, ad esclusiva partecipazione pubblica, denominata "COMPAGNIA DEI LEPINI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.".

Articolo 2

SEDE

La società ha sede legale in Sezze (LT), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

Articolo 4

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto il coordinamento, la concertazione, la realizzazione e gestione di tutte le attività, iniziative e servizi di prevalente interesse pubblico finalizzati a sviluppare il processo di integrazione tra territori contigui e/o similari e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione a programmi di sviluppo economico-sociali e culturali.

La società si prefigge inoltre, con la propria attività, di contribuire alla realizzazione del programma esecutivo quinquennale di sviluppo dei Monti Lepini, noto come S.T.I.L.E., secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio e gli Enti partecipanti in data 02.08.2002.

La società agirà per promuovere e sviluppare tutte le potenzialità turistiche dei territori che aderiscono alla società stessa, anche tramite l'individuazione e la conquista di nuovi mercati, ed anche tramite la realizzazione di campagne di comunicazione e di pubblicità di un modello di turismo integrato montano/collinare e balneare che valorizzi adeguatamente le caratteristiche legate alla cultura, all'ambiente, allo sport, allo spettacolo. La società agirà per favorire proces-

si di aggregazione, di cooperazione e di partnership tra e con soggetti pubblici e/o privati nazionali ed internazionali, nelle attività economiche complessivamente intese, finalizzate a migliorare, internazionalizzare e rendere più competitivo il sistema economico dei territori e delle aree su cui agiscono i soci.

A tal fine la Società può:

- a) concertare, coordinare e gestire le attività di promozione dei territori interessati e le attività di commercializzazione del loro prodotto turistico, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente;
- b) realizzare e svolgere iniziative di comunicazione, promozione, marketing ed organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni;
- c) coordinare e gestire tutti gli interventi finalizzati a favorire l'uniformità e l'efficacia dei servizi prestati dai soggetti istituzionali competenti;
- d) promuovere, coordinare e partecipare alla collaborazione tra soggetti pubblici e privati in tutte le attività utili per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati;
- e) promuovere, sviluppare e coordinare la partecipazione dei soggetti privati alle iniziative attuate per il fine dello sviluppo dell'economia, del turismo e della cultura dei territori interessati;
- f) gestire e/o coordinare programmi economici, finalizzati allo sviluppo economico, turistico, culturale di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, locale di prevalente interesse pubblico, attuando obiettivi, disposizioni, indicazioni emanate degli Enti e/o dalle leggi; intraprendere tutte le attività di assistenza, consulenza, ricerca e studio finalizzate a progetti e/o a soluzioni di problemi nel settore economico, turistico, culturale per enti pubblici e privati; programmare, progettare e gestire corsi di formazione e tutte le attività dirette a sviluppare conoscenze e competenze professionali nell'ambito dell'economia, del turismo e della cultura; programmare, progettare e gestire iniziative nel settore dell'editoria incluse produzioni audiovisive, cinematografiche e multimediali finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle caratteristiche economiche, turistiche e culturali dei territori interessati;
- g) la società, per tutte le attività che rientrano nell'oggetto sociale, potrà chiedere di beneficiare di finanziamenti pubblici e privati e di tutte le agevolazioni nonché di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti italiane, comunitarie ed estere.

Per l'attuazione delle attività sociali la società potrà avvalersi di collaborazioni e di consulenze con figure professionali tecniche specializzate e/o con società di consulenza anche esterne alla società. La società agirà nell'interesse ed a beneficio degli enti pubblici e privati componenti la

società stessa, assicurando un rapporto di sinergia e collaborazione con tutti gli altri enti pubblici e/o economici di livello locale, provinciale regionale e nazionale.

In relazione a tale oggetto, con carattere meramente funzionale e quindi in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto di divieti e dei principi previsti nelle leggi n° 1/91 e n° 197/91, e dal D.lgs. N° 385/93, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Articolo 5

SOCI

Possono far parte della Società:

- a) i comuni appartenenti alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e quelli appartenenti alla XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini, Area Romana;
- b) Le Comunità Montane XIII e XVIII;
- c) Le Amministrazioni Provinciali di Latina e Roma;
- d) le C.C.I.A.A. di Latina e Roma;
- e) eventuali altri Enti Pubblici che abbiano tra le proprie finalità il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- f) le società della "rete regionale" di cui all'articolo 24 della LR n° 6 del 7/6/99, con particolare riferimento all'Agenzia Sviluppo Lazio e B.I.C. Lazio.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci hanno uguali diritti ed obblighi.

Ogni socio, oltre al versamento delle quote sottoscritte, è obbligato a non ledere gli interessi della società, a rimborsare tutte le spese sostenute per suo conto dalla società, a risarcire i danni e le perdite da questa subiti ed ad esso socio imputabili, nonché ad osservare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi societari.

Gli obblighi di carattere finanziario diverranno vincolanti solo al momento in cui saranno assunti a carico dei loro bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti.

Articolo 7

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione nei termini e modalità di cui all'articolo 2437/bis c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute secondo il procedimento di liquidazione dettato

dalla legge.

Articolo 8

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Viene escluso dalla società il socio che:

- a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente articolo 6;
- b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e finalità societari;
- c) abbia cessato la attività o sia stato posto in liquidazione ovvero sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
- d) non provveda al versamento del contributo ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma, c.c., secondo le modalità dell'articolo 11 dello statuto.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera riguardante la sua esclusione.

In caso di recesso o esclusione dalla Società il socio recedente ha diritto al solo rimborso della quota di capitale posseduta, al suo valore nominale ed alla eventuale restituzione del contributo ex art. 2615 ter, secondo comma, c.c., per la parte residua nel momento in cui, essendo stato esercitato il recesso o essendo operante l'esclusione, non vi è più interesse da parte del socio alla gestione della società consortile né obbligo di contribuire ai suoi costi.

CAPITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FONDO CONSORTILE

Articolo 9

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 234.000,00 (duecentotrentaquattromila virgola zero zero) diviso in azioni da euro 1,00 (uno) ciascuna.

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ognuna dà diritto ad un voto.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, e le nuove azioni dovranno essere offerte ai soci in opzione proporzionale e in prelazione a quelle possedute ai sensi dell'articolo 2441 c.c..

Il diritto di opzione e di prelazione è sempre escluso in caso di aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci.

Articolo 10

TRASFERIMENTO DI AZIONI

Le azioni della società possono essere liberamente trasferite soltanto tra i soggetti di cui all'art.5.

Qualora uno degli Enti pubblici intenda alienare parzialmente o totalmente le proprie azioni, le stesse saranno offerte in opzione iniziale agli enti similari; in altre parole nel caso

di alienazione di un Comune sarà offerto un diritto di prelazione iniziale ai Comuni già soci. Lo stesso dicasi per le C.C.I.A.A., le Province e le Comunità Montane. Solo qualora l'opzione non fosse esercitata si procederà all'offerta a tutti gli altri soci.

Articolo 11

OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Articolo 12

CONTRIBUTI

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art.2615 ter, secondo comma, del codice civile, può essere stabilito il versamento da parte dei soci di contributi in denaro per le spese di struttura e di funzionamento generale della società, da apportare nell'apposito fondo consortile.

L'importo dei contributi, se essi devono essere versati da ciascun socio in misura paritetica o proporzionata alla quota di partecipazione alla società consortile o alla fruizione dei vantaggi consortili, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base dei programmi formati e presentati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

I soci che non provvedono al relativo versamento entro trenta giorni dalla scadenza potranno essere esclusi dalla Società ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi sotto qualsiasi forma erogati.

CAPITOLO III

ORGANISMI SOCIETARI

Articolo 13

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale.

Articolo 14

ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti e i loro aventi causa.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sull'aumento e riduzione del capitale sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei

liquidatori, e su tutti gli altri casi stabiliti dalla legge. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci nominano i propri rappresentanti nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati negli atti della società.

Articolo 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice presidente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio della Regione Lazio. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 16

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione al quale spetta constatare i diritti di intervento nell'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

L'Assemblea nomina il Segretario che di norma è il Direttore generale o un funzionario della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto secondo le disposizioni di legge.

Per la costituzione legale dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni valgono le norme fissate dalla legge in materia di società per azioni.

Articolo 17

ESERCIZIO DI VOTO

Ai soci spetta il diritto ad un numero di voti rapportati direttamente al numero delle azioni possedute.

Articolo 18

POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- a) determina il numero e nomina i componenti del consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 19, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo;
- b) nomina i componenti del Collegio sindacale ed il suo Presidente ai sensi del successivo art. 23;
- c) delibera, in merito ai criteri di riferimento sui compensi spettanti ai Sindaci effettivi ed a quelli spettanti agli Amministratori;

d) esamina ed approva il bilancio, proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché la misura degli eventuali contributi di cui all'art. 12;

e) delibera sugli atti di gestione che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno di portare al suo esame ovvero riservati alla sua competenza dalla legge.

Articolo 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE E FUNZIONI

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per gli atti che la Legge e questo Statuto assegnano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione informa preventivamente i soci sui programmi e progetti che intende realizzare. Per le attività puntuali nei Comuni dovrà essere acquisito il consenso preventivo dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, a dirigenti della società ed eventualmente a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente, ed eventualmente può nominare un Vice Presidente e Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere riconosciuti compensi per l'attività svolta in favore della Società e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, stabiliti con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Al Presidente ed ai Consiglieri Delegati possono essere attribuiti compensi aggiuntivi rispetto a quelli di cui sopra e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ove nel corso del mandato vanga a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 c.c.

Qualora, per dimissioni od altre cause, vanga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimesso l'intero Consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso.

I Consiglieri decadono, inoltre, automaticamente nel caso di mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o in altra sede quando lo richiedono esigenze obiettive, tutte le volte che il presidente, e chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del consiglio o da due sindaci.

La convocazione, fatta a mezzo di lettera raccomandata o fax o telegramma, da inviarsi almeno cinque giorni prima nel domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di almeno 24 ore a mezzo fax o telegramma.

Sono tuttavia valide le riunioni, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza o assenza anche di quest'ultimo presiede il consiglio l'amministratore più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 21

PRESIDENTE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio ambito, e dura in carica per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente, nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione, spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati, di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, di presentare ricorsi e controricorsi, di intervenire e resistere nei giudizi e nelle procedure che interessino anche indirettamente la società, di transigere e compromettere le liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla esecuzione delle sue deliberazioni; può adottare provvedimenti d'urgenza, che debbono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Al Presidente può essere assegnato un compenso stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

DIRETTORE GENERALE

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale.

Il Direttore generale dovrà provvedere a realizzare i deliberati del Consiglio di Amministrazione, collaborando con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ed avrà la responsabilità diretta dell'organigramma, dell'organizzazione dei carichi di lavoro, della gestione del personale, della gestione del patrimonio della società.

Articolo 23

COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di legge.

Articolo 24

PERSONALE

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà avvalersi del personale e degli Uffici degli Enti associati, previo accordo ed autorizzazione sugli oneri e sulle modalità di tali rapporti.

Per gli incarichi professionali, per gli incarichi di prestazioni occasionali e per le assunzioni di personale si adotta un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31

dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione, in osservanza con quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione, previ gli adempimenti di legge, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2364 u.c. C.C.

Articolo 26

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'avanzo di gestione e/o eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, non potranno essere distribuiti, restando così patrimonio della Società per il conseguimento delle finalità consortili.

Articolo 27

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, per sopravvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale, su istanza del Consiglio di Amministrazione in carica o del socio più diligente.

Articolo 28

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di società per azioni e di società consortili in quanto applicabili."

F.to Giancarlo SIDDERA
Umberto NASONI notaio (sigillo)